



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena
SERVIZIO URBANISTICA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Regolamento di attuazione art. 5 quater della L.R. 09 settembre
1991 n. 47 e s.m.e i. – Decreto Presidente Giunta regionale 3
gennaio 2005 n. 11/R.

Art. 1

Finalita'

Il presente regolamento disciplina le procedure dirette ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilita' e fruibilita' generale, comunemente definite "barriere architettoniche" nelle civili abitazioni dove risiedono persone disabili tramite la concessione di un contributo. Gli interventi connessi sono finalizzati a :

- a) garantire, nella misura piu' ampia possibile, l'autonomia del richiedente all'interno dell'abitazione di residenza.
- b) valorizzare le capacita' residue del richiedente.

Art. 2

Riferimenti Legislativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con Legge Regionale n. 47 del 09/09/1991 e successive modificazioni, nonche' al Regolamento della Regione Toscana n. 11/R del 03/01/2005 di attuazione dell'art. 5 quater della gia' menzionata L.R. n. 47/91.

Art. 3

Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Possono presentare la domanda per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

- a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potesta', ovvero l'amministrazione di sostegno, che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potesta', ovvero l'amministrazione di sostegno che richiedano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche **entro tre mesi** dal momento della

comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, ammesso che la residenza venga ottenuta.

Art. 4

Soggetti legittimati a percepire il contributo

Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti indicati nel precedente articolo, anche i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, purché successive alla presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'art. 3, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

Art. 5

Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi ai contributi previsti nel tit. 1 bis della L.R. n. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'art. 3;
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.

Art. 6

Tipologie di intervento

Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 5, possono consistere in :

- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
 - mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;



- strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilita' degli spazi da parte delle persone disabili;
- dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilita' negli ambienti;
- dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

Art. 7

Iter procedurale

I soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 3, presentano la domanda di contributo presso il comune di residenza, o del quale assumeranno la residenza, ovvero dove è situato l'edificio interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il comune dovrà procedere all'accertamento della residenza anagrafica dei soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo, comunque prima della effettiva erogazione del contributo.

Per la domanda, la quale dovrà essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione della stessa, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista. Il richiedente dovrà indicare il tipo di intervento per il quale domanda il contributo specificando il tipo di opere edilizie che intende realizzare, di attrezzature da acquistare e da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre ad apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.

La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per interventi funzionalmente connessi si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'articolo 6 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle normali attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 6, comma a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell'art. 6, comma b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'art. 14.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8

Commissione tecnica

Per la valutazione della congruita' degli interventi rispetto alle finalita' indicate all'art. n. 1 con la tipologia di disabilita' della persona che richiede il contributo e' istituita dal Comune una commissione tecnica.

La Commissione tecnica e' composta dal Responsabile del Servizio Urbanistica che la presiede e la convoca, da un esperto in materia di servizi sociali e da un medico legale dell'Azienda Unitaria Sanitaria Locale competente per territorio.

Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di tutti i componenti.

La durata della commissione tecnica e' stabilita in tre anni.

Le valutazioni della commissione, sulla base dei documenti allegati alle domande dai richiedenti, sono insindacabili.

Art. 9

Graduatoria

Il Comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato sulla base dell'analisi:

- a) della disabilita' accertata dall'autorita' competente. Per attestare la disabilita' della persona sono considerate valide le certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni delle Aziende Sanitarie ovvero da altra struttura competente in materia secondo la legislazione vigente;
- b) della congruenza dell'intervento con la tipologia della disabilita' e con le esigenze di vita domestica del richiedente.

In relazione alla gravita' della disabilita' accertata si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), con la modalita' di seguito indicata:

- a) persone non deambulanti con disabilita' totale, 70 punti/100 (70/100);
- b) persona con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), cosi' specificato:
 - disabilita' grave : 40 punti
 - disabilita' completa : 60 punti.

In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilita' e con le esigenze di vita domestica del richiedente, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), con la modalita' di seguito indicata:

- a) intervento coerente con la disabilita' accertata : 15 punti
- b) intervento molto coerente con la disabilita' accertata: 30 punti.

A parita' di punteggio, è data prioritá alla domanda del disabile che ha la situazione economica piu' svantaggiata, **cosi' come essa risulta dall'ultima dichiarazione ISEE** della persona disabile che richiede il contributo oppure del soggetto che ha a carico la persona disabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal D.L.vo 12 dicembre 2003, n.344.

L'Ufficio competente rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno mediante affissione all'Albo Pretorio.

L'Ufficio competente comunica all'avente diritto l'ammissione al contributo, stabilendo un termine entro il quale dovra' essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate.

Art. 10

Modalita' di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo e' effettuata dal Comune dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria e sia necessario soddisfare un maggior numero di richieste, l'entita' del contributo erogabile, puo' essere ridotta, previo parere della Giunta Comunale, nella misura massima del 10 per cento.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria, con le modalita' di cui all'art. 9.

Le domande non soddisfatte nell'anno precedente per insufficienza di fondi concorrono con le domande presentate nell'anno in corso per la formazione della nuova graduatoria e in caso di parita' di punteggio, avranno la prioritá in quanto facenti parte della graduatoria precedente.

Art. 11

Decadenza, riduzione e revoca del contributo



La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente al momento dell'ammissione al contributo, ai sensi dell'art. 9, comma 6, comporta la decadenza dal contributo medesimo.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa il contributo e' ridotto proporzionalmente.

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, e' disposta la revoca dello stesso.

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate per il finanziamento dalla prima graduatoria utile.

Art. 12

Entita' massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie

Per la realizzazione delle opere edilizie, indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a € 7.500,00 per ogni singolo intervento.

Art. 13

Entita' massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature

Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, indicate all'art. 6, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a € 10.000,00 per ogni singolo intervento.

Art. 14

Entita' massima del contributo erogabile per ciascuna domanda

Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso che consiste nella realizzazione di una o piu' opere edilizie di cui all'art. 6, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o piu'



attrezzature tra quelle indicate alla lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda e' dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento ai sensi degli art. 12 e 13.

Art. 15

Limiti per l'erogazione del contributo

A ciascun richiedente, per una stessa unita' immobiliare, puo' essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

Nel caso in cui in un edificio vi siano piu' disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda e' presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento puo' chiedersi un solo contributo.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, l'importo derivante dal preventivo allegato alla domanda da prendere a riferimento per l'erogazione del contributo puo' essere ridotto in relazione alla congruita del costo previsto per l'esecuzione delle opere strettamente necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 16

Rendicontazione dei contributi erogati

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ufficio competente trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base della domande di contributo presentate e finanziate.

Art. 17

Decesso del beneficiario

Nel caso di morte del richiedente avvenuta nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'ammissione delle domande e l'erogazione del contributo, la somma attribuita spetta agli eredi, nominati per legge.

Art. 18

Informazioni e comunicazioni



Il Comune di Colle di Val D'Elsa provvedera' ad informare i cittadini per quanto riguarda l'apertura dei termini per la presentazione delle domande tramite i mezzi di comunicazione.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'Cdo', written in black ink in the bottom right corner of the page.